



STATUTO

della Camera Economica dei Metalli Non Ferrosi e del Riciclo

(Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu)

Testo consolidato del 18 febbraio 2020

Sede: Katowice, Repubblica di Polonia

Traduzione italiana

NOTA DEL TRADUTTORE

Il presente documento è la traduzione italiana del testo consolidato dello Statuto della Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (Statut Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu) del 18 febbraio 2020. Lo Statuto non prevede una denominazione italiana della Camera: nel testo è mantenuta la denominazione ufficiale polacca, mentre «Camera Economica dei Metalli Non Ferrosi e del Riciclo» è una traduzione descrittiva. Gli atti normativi sono citati con il riferimento ufficiale polacco (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia – Dziennik Ustaw, abbreviata Dz.U.). I codici della Classificazione polacca delle attività (PKD) sono riportati nella forma originale, con descrizioni conformi, ove possibile, alla classificazione ATECO 2007; l'abbreviazione «n.c.a.» significa «non classificate altrove». Il termine polacco «Członek» (membro della Camera) è reso con «Socio»; le precisazioni tra parentesi quadre sono del traduttore.

In caso di discrepanze tra la presente traduzione e l'originale polacco prevale il testo polacco. La traduzione ha carattere informativo e di lavoro e non costituisce una traduzione ufficiale o giurata, salvo che sia oggetto di separata asseverazione.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

§ 1

1. La Camera economica, di seguito denominata «Camera», ha la denominazione: **Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu**, in forma abbreviata **IGMNiR**.
2. Nei rapporti con l'estero la Camera può utilizzare la propria denominazione tradotta in lingua inglese, tedesca o russa, ossia:
 - in lingua inglese: *Economic Chamber of Non-Ferrous Metals and Recycling*
 - in lingua tedesca: *NE-Metall und Recycling Wirtschaftskammer*
 - in lingua russa: *Хозяйственная Палата Цветных Металлов и Рециклингу*

§ 2

1. La Camera è un'organizzazione di rappresentanza delle imprese [samorząd gospodarczy] a carattere volontario, dotata di personalità giuridica, che rappresenta gli interessi economici dei Soci in essa associati.
2. La Camera opera ai sensi della legge del 30 maggio 1989 sulle camere economiche (testo consolidato: Dz.U. 2009, n. 84, pos. 710) e delle disposizioni del presente Statuto.
3. La Camera associa imprenditori che esercitano attività d'impresa nell'industria dei metalli non ferrosi e degli acciai legati, operatori economici che svolgono attività nel campo del riciclo di tali metalli, nonché imprenditori dei servizi e delle industrie dell'indotto.
4. La Camera non dispone di poteri autoritativi nei confronti dei propri Soci e la sua attività non può ledere l'autonomia dei Soci né interferire nei loro affari interni.

§ 3

1. La Camera ha sede nella città di Katowice.
2. La Camera opera nel territorio della Repubblica di Polonia. La Camera può svolgere la propria attività anche al di fuori dei confini della Repubblica di Polonia, sulla base delle disposizioni di legge di applicazione generale.
3. La Camera può essere membro e fondatore di organizzazioni nazionali e internazionali con finalità analoghe, alle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge.
4. La Camera può collaborare con enti e organizzazioni nazionali e internazionali con finalità analoghe.

§ 4

Presso la Camera può essere istituito, con delibera del Consiglio della Camera, un Tribunale arbitrale quale forma di arbitrato.

§ 5

La Camera utilizza i seguenti timbri:

- 1) un timbro rettangolare recante al centro il logo della Camera, stabilito dall'Assemblea generale dei Soci della Camera;
- 2) un timbro recante la dicitura «Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu» e i dati identificativi della Camera.

CAPO II

SCOPI E COMPITI DELLA CAMERA E MODALITÀ DELLA LORO ATTUAZIONE

§ 6

Rientrano negli scopi e nei compiti della Camera:

- 1) la rappresentanza e la tutela degli interessi dei Soci nell'ambito della loro attività economica, in particolare nei confronti degli organi dello Stato, degli enti di autogoverno territoriale e delle organizzazioni nazionali ed estere;
- 2) la promozione di uno sviluppo razionale e stabile dell'industria dei metalli non ferrosi e del relativo riciclo in Polonia e nell'Unione europea;
- 3) lo svolgimento di attività di lobbying a favore dei Soci della Camera mediante la presentazione delle ragioni e degli argomenti del settore in sede pubblica, alle autorità pubbliche e ad altre istituzioni che svolgono compiti pubblici, in materia di:
 - a) espressione di pareri sulle soluzioni normative vigenti e in progetto relative al settore dei metalli non ferrosi e del loro riciclo, riguardanti gli interessi economici dei Soci della Camera intesi in senso ampio, nonché partecipazione, alle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge di applicazione generale, all'elaborazione di progetti di atti normativi in tale ambito;
 - b) elaborazione ed espressione di pareri in materia di tutela giuridica e di miglioramento della qualità delle risorse umane, dei prodotti e dei servizi offerti dai Soci della Camera;
- 4) la definizione e la diffusione dei principi di etica commerciale nell'attività economica, in particolare l'elaborazione e il perfezionamento di norme di comportamento corretto negli scambi commerciali;
- 5) la promozione del mercato polacco dei metalli non ferrosi e del relativo riciclo in ambito nazionale e internazionale;
- 6) lo svolgimento di attività di marketing e promozionali a favore dei Soci della Camera;
- 7) la consulenza ai Soci della Camera su questioni rilevanti e di carattere generale di natura giuridica, fiscale, doganale e di altro tipo derivanti dalla normativa del settore dei metalli non ferrosi e del loro riciclo;
- 8) lo scambio di informazioni economiche tra i Soci della Camera e le organizzazioni economiche polacche ed estere;
- 9) la collaborazione con enti e organizzazioni nazionali e internazionali con finalità analoghe, in particolare l'organizzazione di incontri, conferenze, corsi di formazione e seminari;
- 10) la creazione delle condizioni per la risoluzione delle controversie mediante procedimenti di mediazione e arbitrali;
- 11) il sostegno alle imprese nella ricerca reciproca di partner commerciali in Polonia e all'estero;
- 12) l'avvio di contatti commerciali internazionali;
- 13) l'assistenza e la cooperazione della Camera con i propri Soci nel superamento di problemi socioeconomici complessi;

- 14) la creazione di condizioni per lo sviluppo della vita economica e il sostegno alle iniziative economiche dei Soci;
- 15) lo studio e l'analisi del mercato dei metalli non ferrosi e del mercato del riciclo;
- 16) il sostegno all'innovazione e alle nuove tecnologie che rafforzano la competitività sul mercato;
- 17) la promozione e la diffusione di soluzioni scientifiche, organizzative e tecniche al servizio dello sviluppo economico;
- 18) il rispetto della tutela dell'ambiente;
- 19) la diffusione delle idee e delle tradizioni della metallurgia polacca e del riciclo dei metalli;
- 20) la diffusione della cultura della mediazione e della risoluzione amichevole delle controversie tra i Soci e altri imprenditori;
- 21) lo svolgimento di altri compiti affidati alla Camera ai sensi della legge sulle camere economiche e stabiliti dai suoi organi statutari.

§ 7

La Camera attua i propri compiti statutari mediante:

- 1) la collaborazione con gli organi dell'amministrazione governativa e degli enti di auto-governo territoriale, nonché con le organizzazioni economiche e sociali, nella realizzazione di iniziative importanti per la vita economica del Paese;
- 2) l'organizzazione di incontri con le autorità pubbliche e con altre istituzioni che svolgono compiti pubblici in Polonia e nell'Unione europea, al fine di illustrare le questioni e i problemi chiave del settore dei metalli non ferrosi e del loro riciclo;
- 3) la designazione di rappresentanti negli organi consultivi dell'amministrazione statale e delle autorità di autogoverno territoriale, nonché in altre istituzioni consultive affini;
- 4) l'elaborazione di analisi, sintesi e rapporti connessi all'attività economica svolta;
- 5) la promozione, il sostegno e lo svolgimento di attività scientifiche, tecnico-scientifiche e di innovazione;
- 6) l'esecuzione di perizie, attività di consulenza e ricerche pubblicitarie; il mantenimento e lo sviluppo dei contatti con organizzazioni di rappresentanza delle imprese con finalità analoghe in Polonia e all'estero;
- 7) la collaborazione con enti e organizzazioni nazionali e internazionali con finalità analoghe, in particolare l'organizzazione di incontri, conferenze, corsi di formazione e seminari su temi connessi al mercato dei metalli inteso in senso ampio;
- 8) l'organizzazione di incontri e viaggi per i propri Soci, in particolare al fine di avviare contatti con soggetti associati a organizzazioni nazionali ed estere con un profilo di attività analogo;
- 9) la partecipazione all'elaborazione di piani e programmi di rivitalizzazione, ammodernamento e ristrutturazione per l'industria dei metalli non ferrosi e il relativo riciclo;
- 10) la partecipazione alla realizzazione e all'attuazione di programmi pubblici;
- 11) la promozione e la realizzazione di progetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea;

- 12) l'organizzazione di assistenza a favore dei Soci della Camera nella soluzione di problemi tecnologici, ambientali, economici e giuridici connessi all'esercizio dell'attività economica da parte degli imprenditori;
- 13) la promozione e l'avvio di iniziative a tutela dell'ambiente;
- 14) l'avvio di iniziative a sostegno dell'istituzione, presso la Camera, di un Tribunale arbitrale quale forma di arbitrato le cui decisioni riguardino controversie, in particolare relative al mercato dei metalli e del riciclo;
- 15) lo studio dei mercati esteri in relazione alle possibilità di vendita di manufatti e prodotti, nonché l'agevolazione dei contatti commerciali dei Soci della Camera con controparti estere;
- 16) lo svolgimento di attività di promozione, intesa in senso ampio, del mercato polacco dei metalli non ferrosi e del relativo riciclo in ambito nazionale e internazionale;
- 17) le ricerche di mercato, la promozione commerciale e le attività di marketing, nonché la prestazione di assistenza in tale ambito;
- 18) lo svolgimento di attività educative, comprese attività di formazione, editoriali e di stampa;
- 19) il sostegno alla formazione degli ingegneri e la promozione dello sviluppo della formazione professionale, in particolare per il settore dei metalli non ferrosi e del riciclo;
- 20) la costituzione di gruppi consultivi e di consulenza, nonché l'assunzione di dipendenti ed esperti per lo svolgimento dei compiti statutari;
- 21) l'organizzazione e la gestione di una banca dati di informazioni economiche secondo le esigenze dei Soci della Camera e dei suoi Partner;
- 22) lo svolgimento di attività di consulenza legale, finanziaria e fiscale;
- 23) il rilascio ai Soci, su loro richiesta, di pareri necessari per l'avvio e lo sviluppo dell'attività economica;
- 24) lo svolgimento di attività di legalizzazione di documenti e il rilascio di certificati, attestati e attestazioni conformemente alla legislazione polacca e alle convenzioni e agli usi del commercio internazionale;
- 25) l'esercizio di attività economica in Polonia e all'estero volta a sostenere il conseguimento degli scopi e dei compiti statutari della Camera.

CAPO III

SOCI, LORO DIRITTI E OBBLIGHI

§ 8

1. I Soci della Camera si distinguono in:
 - a) Soci ordinari,
 - b) Soci onorari.
2. I fondatori della Camera che hanno sottoscritto lo Statuto diventano Soci della Camera al momento della sua registrazione. Coloro che aderiscono alla Camera dopo la sua registrazione diventano Soci della Camera al momento della loro ammissione nel novero dei Soci della Camera.

3. Può essere Socio ordinario della Camera qualsiasi imprenditore polacco o estero di cui al § 9.
4. Per meriti eccezionali nei confronti della Camera, l'Assemblea generale – e, in casi particolari, il Consiglio della Camera su proposta del Presidente della Camera – può conferire la qualifica di Socio onorario della Camera a persone particolarmente benemerite nei confronti della Camera.
5. I Soci onorari non hanno diritto di voto. I Soci onorari sono esonerati dall'obbligo di versare le quote associative.
6. Non si può essere contemporaneamente Socio ordinario e Socio onorario.

§ 9

Possono essere Soci della Camera i soggetti che:

- 1) esercitano in Polonia un'attività economica nel campo dei metalli non ferrosi, del relativo riciclo, delle leghe e degli acciai legati;
- 2) operano sul mercato da almeno un anno oppure sono successori legali di un altro soggetto ovvero filiali di nuova costituzione di un'impresa esistente da oltre un anno.

§ 10

1. Le decisioni in merito all'ammissione nel novero dei Soci sono adottate dal Consiglio direttivo della Camera, fatte salve le disposizioni del comma 5.
2. Il candidato Socio della Camera presenta al Consiglio direttivo i seguenti documenti in forma scritta o elettronica:
 - a) la domanda di adesione,
 - b) l'impegno a versare puntualmente le quote associative nell'importo deliberato dall'Assemblea generale,
 - c) un estratto del registro o dell'elenco competente degli operatori economici,
 - d) informazioni essenziali sulla propria attività, sulle autorizzazioni e sui certificati posseduti, sulla formazione del personale e sull'appartenenza ad altre camere economiche,
 - e) la raccomandazione favorevole di due Soci della Camera,
 - f) il nome e l'indirizzo della persona autorizzata a rappresentarlo.
3. Il Consiglio direttivo della Camera è tenuto a esaminare i documenti del candidato entro 4 mesi dalla data della loro presentazione.
4. Il Consiglio direttivo della Camera decide sull'ammissione o sul rifiuto dell'ammissione del candidato nel novero dei Soci della Camera mediante delibera, dandone comunicazione scritta al candidato entro 14 giorni dall'adozione della delibera.
5. Avverso la delibera del Consiglio direttivo della Camera che nega l'ammissione nel novero dei Soci, il candidato interessato può presentare ricorso al Consiglio della Camera entro 14 giorni dal ricevimento della delibera. La decisione del Consiglio della Camera è definitiva.
6. Il candidato diventa Socio della Camera dopo aver ricevuto una decisione favorevole.
7. Le modalità dettagliate di ammissione del candidato Socio della Camera sono stabilite dal Regolamento di ammissione approvato con delibera dell'Assemblea.

§ 11

Ai Soci della Camera spettano:

- 1) il diritto di elettorato attivo per gli organi della Camera;
- 2) il diritto di proporre candidati agli organi della Camera;
- 3) il diritto di partecipare a tutte le forme di attività della Camera;
- 4) il diritto di avvalersi di tutte le forme di assistenza della Camera secondo le modalità da essa stabilite;
- 5) il diritto al sostegno da parte della Camera.

§ 12

I Soci della Camera hanno i seguenti obblighi:

- 1) i Soci devono agire in conformità ai principi dell'etica e della dignità commerciale e astenersi da qualsiasi atto lesivo della dignità commerciale e del buon nome della Camera;
- 2) i Soci sono tenuti a sostenere la Camera nel conseguimento degli scopi e dei compiti da essa stabiliti;
- 3) i Soci sono tenuti a osservare le disposizioni dello Statuto della Camera e a rispettare le deliberazioni degli organi della Camera;
- 4) i Soci sono tenuti a tutelare il buon nome della Camera;
- 5) i Soci sono tenuti a versare puntualmente le quote associative.

§ 13

1. La qualità di Socio della Camera si estingue:

- a) dalla data di estinzione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività economica o di cessazione di tale attività, ovvero dalla data di cancellazione dai competenti registri delle imprese,
- b) a seguito di recesso scritto del Socio della Camera, con effetto alla fine dell'anno civile,
- c) a seguito della dichiarazione di fallimento o del rigetto dell'istanza di apertura di una procedura d'insolvenza per insufficienza dell'attivo,
- d) a seguito del mancato pagamento della quota annuale per un periodo di almeno 12 mesi a decorrere dalla data di esigibilità della parte non pagata della quota,
- e) dalla data in cui diventa definitiva la decisione di esclusione, conformemente alle disposizioni del § 14 dello Statuto.

2. La cessazione della qualità di Socio è accertata dal Presidente della Camera.

3. Ogni Socio può recedere dalla Camera. La dichiarazione di recesso deve essere presentata dal Socio al più tardi 6 mesi prima della fine dell'anno civile, ossia entro il 30 giugno, in forma scritta a pena di nullità, con effetto alla fine dell'anno civile.

4. La cessazione della qualità di Socio non esonera dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni ancora esistenti nei confronti della Camera. I diritti sul patrimonio della Camera cessano con la cessazione della qualità di Socio.

§ 14

1. La decisione di esclusione dalla Camera è adottata dal Consiglio della Camera su proposta del Consiglio direttivo, qualora il Socio:
 - 1) svolga un'attività contraria ai principi dell'etica o ai buoni usi commerciali,
 - 2) non versi le quote associative per un periodo di almeno un anno.
2. La delibera di esclusione, corredata di motivazione, è notificata dal Consiglio della Camera al Socio entro 14 giorni dalla sua adozione. Il Socio escluso ha diritto di ricorrere contro la delibera del Consiglio della Camera all'Assemblea generale entro 6 settimane dal ricevimento della delibera.
3. Il ricorso è esaminato dall'Assemblea generale nella prima riunione utile. La decisione dell'Assemblea generale è definitiva.

CAPO IV

ORGANI DELLA CAMERA

§ 15

Sono organi della Camera:

- 1) l'Assemblea generale;
- 2) il Consiglio della Camera;
- 3) il Consiglio direttivo.

§ 16

1. Il numero dei membri del Consiglio della Camera è stabilito dall'Assemblea generale. Il numero dei membri del Consiglio direttivo è stabilito dal Consiglio della Camera.
2. I membri del Consiglio direttivo e del Consiglio della Camera sono nominati e revocati con votazione segreta per un mandato comune. L'Assemblea generale può revocare i membri del Consiglio della Camera e il Consiglio della Camera può revocare i membri del Consiglio direttivo prima della scadenza del mandato.
3. Il mandato del Consiglio direttivo e del Consiglio della Camera dura tre anni, a decorrere dalla data di nomina di tali organi. Gli incarichi dei membri del Consiglio direttivo e del Consiglio della Camera cessano alla data di svolgimento dell'Assemblea generale che chiude il mandato.

ASSEMBLEA GENERALE

§ 17

1. L'Assemblea generale è l'organo supremo della Camera e decide su tutte le questioni rientranti nell'ambito di attività della Camera, derivanti dal perseguimento degli scopi e dei compiti statutari.
2. L'Assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria.
3. L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio direttivo della Camera. Qualora il Consiglio direttivo della Camera non convochi l'Assemblea generale nel termine previsto dallo Statuto o entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta, l'Assemblea generale è

convocata dal Consiglio della Camera entro due settimane dall'inutile decorso del termine per la convocazione da parte del Consiglio direttivo.

4. L'Assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio di bilancio.
5. L'Assemblea generale straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo della Camera di propria iniziativa, su richiesta del Consiglio della Camera o su domanda scritta presentata da almeno 1/5 dei Soci della Camera. Chi presenta la domanda di convocazione dell'Assemblea generale straordinaria deve includervi una proposta di ordine del giorno. L'Assemblea generale straordinaria deve tenersi entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di convocazione.
6. L'organo che convoca l'Assemblea generale è tenuto a comunicare a tutti i Soci della Camera la data, il luogo e l'ordine del giorno con 14 giorni di anticipo, mediante avviso scritto inviato con lettera raccomandata o per via elettronica che garantisca l'effettiva trasmissione dell'informazione.
7. Le proposte scritte di modifica o integrazione dell'ordine del giorno devono essere presentate all'organo che convoca l'Assemblea generale al più tardi 7 giorni prima della data dell'Assemblea generale. L'organo che convoca l'Assemblea generale informa tutti i Soci della Camera dell'integrazione dell'ordine del giorno almeno 3 giorni prima della data dell'Assemblea generale.

§ 18

1. L'Assemblea generale è validamente costituita se vi partecipa almeno la metà dei Soci della Camera e se tutti i Soci della Camera sono stati informati della data e dell'ordine del giorno conformemente alle disposizioni dello Statuto, fatte salve le disposizioni del comma 2.
2. In mancanza del quorum in prima convocazione, l'Assemblea generale si tiene lo stesso giorno in seconda convocazione, indicata nell'avviso, e le sue deliberazioni sono valide indipendentemente dal numero dei presenti, salvo diverse disposizioni dello Statuto.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.
4. Delle riunioni dell'Assemblea generale è redatto un verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea generale e dal verbalizzante (Segretario).
5. I verbali dell'Assemblea generale sono conservati dal Consiglio direttivo.

§ 19

1. La riunione dell'Assemblea generale è aperta da un rappresentante dell'organo che l'ha convocata. Chi apre la riunione dispone l'elezione del Presidente dell'Assemblea.
2. L'Assemblea si svolge secondo il Regolamento dei lavori dell'Assemblea approvato dall'Assemblea stessa.
3. Salve le eccezioni previste dal presente Statuto, l'Assemblea può adottare deliberazioni esclusivamente sulle materie iscritte all'ordine del giorno.
4. La revoca dei membri del Consiglio direttivo e del Consiglio della Camera in caso di mancata concessione del discarico, nonché la connessa elezione di nuovi membri di tali organi in caso di revoca, possono avvenire senza previa modifica dell'ordine del giorno.

§ 20

Rientrano nelle competenze dell'Assemblea generale:

- 1) l'adozione dello Statuto e delle sue modifiche;
- 2) l'adozione del regolamento per l'elezione degli organi della Camera e del regolamento dei lavori dell'Assemblea generale;
- 3) l'approvazione del regolamento del Consiglio della Camera;
- 4) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio della Camera;
- 5) la definizione degli indirizzi e l'adozione dei programmi di attività della Camera, compresa l'adozione degli indirizzi annuali e pluriennali di attività della Camera, nonché la valutazione della loro attuazione;
- 6) l'approvazione del bilancio preventivo annuale della Camera e la determinazione dell'importo massimo delle obbligazioni che la Camera può assumere;
- 7) l'approvazione delle relazioni sull'attività del Consiglio direttivo e del Consiglio della Camera, nonché dei bilanci d'esercizio;
- 8) la concessione del discarico al Consiglio della Camera e al Consiglio direttivo della Camera;
- 9) l'adozione di delibere in merito all'associazione con altre organizzazioni o all'adesione ad esse;
- 10) l'autorizzazione all'alienazione di beni immobili da parte della Camera;
- 11) la determinazione dell'importo delle quote associative;
- 12) la decisione se ai membri degli organi della Camera spetti un compenso per le funzioni svolte negli organi della Camera, nonché la determinazione dei criteri e dell'importo del compenso dei membri del Consiglio della Camera;
- 13) l'esame dei ricorsi dei Soci della Camera avverso le decisioni di esclusione;
- 14) l'adozione di prese di posizione della Camera su questioni rilevanti per l'attività economica dei Soci della Camera.

§ 21

1. Ciascun Socio della Camera dispone in seno all'Assemblea generale di un numero di voti che dipende dall'importo della quota associativa versata nell'anno di riferimento, calcolata conformemente alle disposizioni del comma 2, fatte salve le disposizioni dei commi 3 e 4.
2. Il numero di voti spettante a un Socio della Camera in seno all'Assemblea generale è calcolato sulla base del valore dei ricavi dalla vendita di prodotti, materiali e servizi (dato individuale dell'esercizio precedente) che costituiscono la base per la determinazione della quota associativa, come segue:
 - per ricavi fino a 19 milioni di PLN annui – un voto,
 - per ricavi da 20 a 39 milioni di PLN annui – due voti,
 - per ricavi da 40 a 79 milioni di PLN annui – tre voti,
 - per ricavi da 80 a 99 milioni di PLN annui – quattro voti,
 - per ricavi da 100 a 119 milioni di PLN annui – cinque voti,
 - per ricavi da 120 a 299 milioni di PLN annui – sei voti,
 - per ricavi da 300 a 499 milioni di PLN annui – sette voti,
 - per ricavi da 500 a 999 milioni di PLN annui – nove voti,

- per ricavi da 1.000 a 2.499 milioni di PLN annui – undici voti,
 - per ricavi da 2.500 a 3.999 milioni di PLN annui – quattordici voti,
 - per ricavi superiori a 4.000 milioni di PLN annui – venti voti.
3. L'AGH [Akademia Górniczo-Hutnicza – Accademia di Scienze Minerarie e Metallurgiche di Cracovia], la Politechnika Śląska [Politecnico della Slesia], la PAN [Accademia Polacca delle Scienze] e il SITMN dispongono [ciascuno] di un voto in seno all'Assemblea generale.
 4. Al Socio della Camera che è un imprenditore estero e versa la quota associativa nell'importo stabilito dall'Assemblea generale per i Soci della Camera che sono imprenditori esteri spettano due voti.
 5. Il Consiglio direttivo è tenuto a redigere, tenere e aggiornare costantemente l'elenco dei Soci della Camera, con l'indicazione del numero di voti spettante a ciascun Socio in seno all'Assemblea generale.

CONSIGLIO DELLA CAMERA

§ 22

1. Il Consiglio della Camera è composto da 9 a 18 persone elette dall'Assemblea generale. Il numero dei membri del Consiglio della Camera è stabilito dall'Assemblea generale.
2. Il Consiglio della Camera elegge tra i propri membri un Presidente e fino a quattro Vice-presidenti.
3. Un membro del Consiglio della Camera può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo della Camera con voto consultivo.

§ 23

Rientrano nelle competenze del Consiglio della Camera:

1. la definizione dei principi della gestione finanziaria della Camera;
2. la vigilanza sulla gestione finanziaria della Camera;
3. la presentazione all'Assemblea generale di proposte e osservazioni sull'attività della Camera;
4. la presentazione all'Assemblea generale delle relazioni sul controllo dell'attività della Camera, unitamente alle proposte in merito alla concessione del discharge al Consiglio direttivo della Camera;
5. l'autorizzazione:
 - a) all'acquisto di beni immobili,
 - b) all'avvio di un'attività economica;
6. la formulazione di proposte di modifica del bilancio preventivo della Camera;
7. l'adozione delle deliberazioni di esclusione dal novero dei Soci della Camera;
8. l'approvazione del regolamento del Consiglio direttivo della Camera;
9. l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio direttivo della Camera;
10. la determinazione dei criteri e dell'importo del compenso dei membri del Consiglio direttivo della Camera;

11. la sospensione dei membri del Consiglio direttivo della Camera dall'esercizio dei loro diritti;
12. la delega di un membro del Consiglio della Camera a compiere, in nome della Camera, atti giuridici con i membri del Consiglio direttivo della Camera, nonché l'approvazione preventiva di tutti i contratti che la Camera intende concludere con i membri del Consiglio direttivo.

§ 24

Il Consiglio della Camera opera sulla base di un regolamento approvato dall'Assemblea generale, che ne stabilisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle attività.

CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA

§ 25

1. Il Consiglio direttivo della Camera dirige l'attività della Camera e la rappresenta all'esterno.
2. Tutte le questioni connesse alla conduzione degli affari della Camera, non riservate dalle disposizioni di legge o dello Statuto all'Assemblea generale o al Consiglio della Camera, rientrano nelle competenze del Consiglio direttivo.

§ 26

1. Il Consiglio direttivo della Camera è composto da una a tre persone. Il numero dei membri del Consiglio direttivo è stabilito dal Consiglio della Camera.
2. Il Consiglio della Camera nomina il Presidente del Consiglio direttivo e, su sua proposta o tra i candidati indicati dai membri del Consiglio della Camera, gli altri membri del Consiglio direttivo.
3. Un membro del Consiglio direttivo non può avere altri rapporti di lavoro senza il consenso del Consiglio della Camera.

§ 27

1. Per rendere dichiarazioni [di volontà] in nome della Camera è richiesta l'azione congiunta di due membri del Consiglio direttivo. Se il Consiglio direttivo è composto da una sola persona, è legittimato a rendere dichiarazioni [di volontà] in nome della Camera un solo membro del Consiglio direttivo.
2. Se il Consiglio direttivo è composto da una sola persona, in caso di dimissioni o di decesso del membro del Consiglio direttivo, il Consiglio della Camera può delegare uno dei propri membri a esercitare temporaneamente le funzioni di membro del Consiglio direttivo, per un periodo non superiore a tre mesi.

§ 28

1. In funzione delle esigenze, il Consiglio direttivo può istituire, temporaneamente o in via permanente, commissioni tematiche quali organi ausiliari per l'elaborazione e l'attuazione di compiti specifici.
2. Le modalità e i criteri di istituzione delle commissioni di cui al comma 1 sono stabiliti da un regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

§ 29

Il supporto all'attività statutaria degli organi della Camera è assicurato dall'Ufficio della Camera.

CAPO V

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIO DELLA CAMERA

§ 30

1. Il patrimonio della Camera è costituito dalle quote associative, da donazioni, eredità e legati, dai proventi dell'attività propria e dai redditi derivanti dal patrimonio della Camera.
2. La Camera può svolgere attività economica secondo le regole generali. Il reddito derivante dall'attività economica della Camera è destinato al perseguimento degli scopi statutari e non può essere ripartito tra i Soci della Camera. L'attività economica comprende in particolare:
 - a/ edizione di libri – PKD 58.11.Z
 - b/ edizione di riviste e periodici – PKD 58.14.Z
 - c/ altre attività editoriali – PKD 58.19.Z
 - d/ pubbliche relazioni e comunicazione – PKD 70.21.Z
 - e/ altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale – PKD 70.22.Z
 - f/ altri collaudi e analisi tecniche – PKD 71.20.B
 - g) ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria – PKD 72.19.Z
 - h/ agenzie pubblicitarie – PKD 73.11.Z
 - i/ ricerche di mercato e sondaggi di opinione – PKD 73.20.Z
 - j/ attività di traduzione e interpretariato – PKD 74.30.Z
 - k/ altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. – PKD 74.90.Z
 - l/ attività dei tour operator – PKD 79.12.Z
 - l□ servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio – PKD 82.11.Z
 - m/ organizzazione di convegni e fiere – PKD 82.30.Z
 - n/ altri servizi di supporto alle imprese n.c.a. – PKD 82.99.Z
 - o/ altre forme di istruzione extrascolastica n.c.a. – PKD 85.59.B
 - p/ attività di supporto all'istruzione – PKD 85.60.Z
 - r/ altre attività sportive – PKD 93.19.Z
 - s/ attività di organizzazioni associative professionali – PKD 94.12.Z
 - t/ attività di altre organizzazioni associative n.c.a. – PKD 94.99.Z
3. L'avvio e la cessazione dell'attività economica, nonché il suo ambito, sono decisi dal Consiglio direttivo.

§ 31

L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile. Il primo esercizio finanziario inizia alla data di registrazione della Camera e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

§ 32

1. L'importo della quota associativa è stabilito annualmente dall'Assemblea generale, fatte salve le disposizioni del comma 4.
2. Salvo diverse disposizioni, la quota associativa si compone di due parti: una parte di base e una parte integrativa. La parte di base della quota è uguale per tutti i Soci, mentre la parte integrativa dipende dall'entità del fatturato.
3. Per i Soci che aderiscono alla Camera nel corso dell'anno, la quota è pari alla frazione della parte di base e della parte integrativa corrispondente al numero di trimestri di appartenenza alla Camera.
4. La quota è versata anticipatamente per l'anno di riferimento:
 - a) la parte di base della quota – entro l'ultimo giorno del mese di febbraio,
 - b) la parte integrativa – entro il 30 giugno.
5. Il Consiglio della Camera è autorizzato a stabilire annualmente l'importo della quota associativa per l'AGH, l'Accademia Polacca delle Scienze, la Politechnika Śląska e il SITMN.
6. La quota associativa per i Soci della Camera che sono imprenditori esteri è stabilita annualmente dall'Assemblea generale in un importo fisso, che può essere espresso in una valuta diversa da quella polacca.

CAPO VI

MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA CAMERA

§ 33

1. La delibera di modifica dello Statuto o di scioglimento della Camera può essere adottata dall'Assemblea generale a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi, alla presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
2. La delibera di scioglimento della Camera deve stabilire le modalità di svolgimento della liquidazione.
3. Dopo l'adozione della delibera di scioglimento della Camera, l'Assemblea generale nomina un liquidatore per lo svolgimento della procedura di liquidazione conformemente alle disposizioni vigenti.
4. In caso di liquidazione della Camera, il patrimonio residuo dopo il soddisfacimento o la garanzia dei creditori è destinato agli scopi stabiliti nella delibera dell'Assemblea generale, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili.

– FINE DELLO STATUTO –